



STATUTO ALATEL

**Approvato dal
CONGRESSO NAZIONALE straordinario
del 6 marzo 2026**

A - L'ASSOCIAZIONE

Art. 1- Denominazione

A seguito delle deliberazioni del Congresso Straordinario del 6 marzo 2026

“ALATEL- Seniores Telecom Italia – “assume la denominazione di “**ALATEL – LAVORATORI E PENSIONATI DELLE TELECOMUNICAZIONI**”, di seguito **ALATEL**

L'Associazione, che ha sede in Roma, è ispirata al principio di solidarietà tra i dipendenti in servizio e in quiescenza che abbiano i requisiti di cui al successivo art.4.

Art. 2- Finalità

L'Associazione opera con il **patrocinio** di **TIM** e di **FIBERCOP**, **che condividono le finalità di ALATEL e che costituiscono per ALATEL, insieme con le Società da queste partecipate o controllate, le Aziende di riferimento**, e si propone i seguenti fini:

- a) tutelare la dignità dei propri associati e promuovere le più opportune iniziative a salvaguardia dei legittimi interessi materiali e morali dei Soci in termini di assistenza, di consulenza e di rappresentatività;
- b) favorire ed intensificare tra i Soci un rapporto di comunità e solidarietà;
- c) valorizzare il ruolo dei Lavoratori in servizio e dei Pensionati delle Aziende di riferimento nella realtà sociale del Paese;
- d) mantenere adeguati contatti e sviluppare sinergie con gli altri organismi aziendali e associativi aventi finalità sociali, assicurando rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con gli Enti previdenziali, con la Pubblica Amministrazione, con le organizzazioni economiche e sociali a livello nazionale e locale;
- e) assistere i Soci che ne abbiano necessità anche attraverso la promozione di azioni di volontariato interno, L'Associazione è autonoma sul piano amministrativo e organizzativo, non ha carattere partitico, sindacale e confessionale, non ha scopo di lucro.

L'Associazione è aperta all'adesione di altre Società di Telecomunicazioni.

Art. 3 – Attività

ALATEL, per il perseguimento delle finalità indicate all'art. 2, si propone:

- a) attuare iniziative di carattere sociale, nonché promuovere ed organizzare attività culturali e ricreative, nel rispetto della normativa vigente, a beneficio degli iscritti;
- b) mettere a disposizione delle Aziende di riferimento il contributo di esperienza e di competenza acquisiti dai Soci al fine di creare nuove ed innovative forme di collaborazione, previste dalle politiche di welfare delle Aziende di riferimento;
- c) organizzare incontri, dibattiti e ricerche al fine di attuare e sviluppare le azioni più idonee per migliorare le condizioni e le conoscenze dei Soci;
- d) promuovere o produrre l'edizione di pubblicazioni (giornali, riviste, periodici, web) al fine di informare i propri iscritti sulle tematiche di loro interesse;
- e) provvedere, nei confronti dei Soci che versano in particolari situazioni di necessità, con aiuti morali e materiali in relazione alle possibilità dell'Associazione.

B-SOCI

Art. 4 – Iscrizione all’Associazione

I Soci di ALATEL possono essere **Ordinari, Conviventi, Aggregati e Onorari**.

Sono Soci **Ordinari**:

- i lavoratori che operano e i pensionati che hanno operato nelle Aziende di riferimento;
- i Superstiti: partner dei Soci Ordinari defunti.

Sono Soci **Conviventi**: i partner dei Soci Ordinari e degli Aggregati.

Sono Soci **Aggregati**: i Soci che non operano e non hanno operato nelle Aziende di riferimento e che condividono le finalità dell’Associazione ed i doveri e i diritti degli iscritti.

Sono Soci **Onorari**: i Soci che hanno acquisito significativi meriti e benemerienze nella vita associativa nominati secondo i criteri e le modalità fissati dal Consiglio Direttivo Nazionale (art. 22).

Al Socio viene assegnata apposita tessera nominativa da parte dell’Associazione.

Art. 5 - Quota Associativa

I Soci sono tenuti a corrispondere la quota associativa annua (indivisibile) fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Ai Soci in servizio essa viene trattenuta dalle rispettive competenze mensili a cura delle Aziende; per tutti gli altri Soci la quota annua deve essere versata secondo le indicazioni del proprio Consiglio Direttivo Regionale.

Art. 6 - Doveri dei Soci

I Soci, di cui al precedente articolo 4, sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi dell’Associazione.

Art. 7 - Diritti dei Soci

I Soci Ordinari e Aggregati in regola con il pagamento della “quota associativa” e i Soci Onorari hanno diritto:

- a) ad intervenire alle Assemblee e riunioni della propria Sezione e a partecipare agli eventi organizzati dall’Associazione;
- b) al godimento delle offerte dei servizi attivate dall’Associazione;
- c) all’assistenza sia morale che materiale disposta dall’Associazione e dalle Aziende di riferimento a favore degli iscritti;
- d) ad ogni forma di agevolazione prevista dalle Associazioni o Enti cui aderisce Alatel;
- e) ad eleggere i rappresentanti della propria Sezione e del Consiglio Direttivo Regionale di appartenenza;
- f) ad essere eletti nelle cariche previste dallo Statuto nei limiti nello stesso definiti.

I Soci Conviventi hanno gli stessi diritti con l’eccezione dei punti e) e f).

Art. 8 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio decade per:

- a) dimissioni dall’Associazione;

- b) mancato rinnovo dell'iscrizione entro il primo semestre dell'anno successivo;
- c) indegnità.

Il provvedimento di cui al punto c) è riservato al Consiglio Direttivo Regionale di appartenenza. Gli eventuali ricorsi da parte degli interessati, da presentare entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, vanno inoltrati al Collegio dei Probiviri dell'Associazione (art.31).

C- ORGANIZZAZIONE

Art. 9 – Struttura

L'Associazione opera attraverso un assetto territoriale, organi, cariche e strutture funzionali finalizzate ad assicurare il raggiungimento delle finalità associative in modo unitario ed integrato.

L'Associazione opera su scala nazionale mediante tre livelli territoriali:

- Sezione, di norma a livello provinciale
- Regione, di norma a livello regionale
- Nazionale, a Roma.

D - ORGANI E CARICHE SOCIALI

Art. 10 - Organi di ALATEL

Sono Organi collegiali dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci appartenenti ad una stessa Sezione,
- b) il Consiglio Direttivo Regionale, con funzioni di indirizzo e controllo,
- c) il Consiglio Direttivo Nazionale, con funzioni di indirizzo e controllo,
- d) il Comitato di Presidenza Nazionale, con funzioni operative,
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti, con funzioni di controllo,
- f) il Collegio dei Probiviri,
- g) l'Assemblea Nazionale dei Soci.

Art. 11 - Cariche di ALATEL

Sono cariche sociali della Sezione:

il Presidente di Sezione (art.14).

Sono cariche sociali della Regione:

- a. il Presidente Regionale (art.17);
- b. uno o due Vicepresidenti Regionali (art.18);
- c. i Consiglieri;
- d. il Segretario Regionale e il Vicesegretario Regionale (artt.19 e 20).

Sono cariche sociali della sede Nazionale:

- e. il Presidente Nazionale (art.24);
- f. i Vicepresidenti Nazionali (artt. 25 e 26);
- g. il Segretario Generale (art.27);

- h. il Vicesegretario Generale(art.28);
- i. i Responsabili delle Aree Funzionali (art.29).

E – SEZIONE

È il principale punto di riferimento nella relazione con i soci in cui si concretizza la visione della Comunità ALATEL.

Art. 12 – Attività

Le Sezioni sono istituite di norma nei capoluoghi di Provincia in cui siano presenti un numero di iscrizioni adeguate secondo le valutazioni e le decisioni del Consiglio Direttivo Regionale competente, di concerto con la Presidenza Nazionale.

La Sezione:

- predisporre – secondo le indicazioni e con il supporto della Regione – il programma annuale delle attività, assicurandone la diffusione e la realizzazione e presidia le conseguenti azioni, con partecipazione effettiva dei Volontari agli eventi in presenza;
- sviluppa relazioni sistematiche con i Soci per un coinvolgimento attivo nella vita associativa e nelle azioni per l'incremento degli iscritti;
- organizza operativamente le iniziative di competenza: sociali, culturali e ricreative;
- riscontra la valutazione dei Soci;
- gestisce le spese e incassa le entrate connesse alla gestione operativa delle attività, trasmettendole alla Regione.

Art. 13 – Assemblea di Sezione

L'Assemblea - costituita dai Soci di una Sezione che ne hanno diritto (vedi art 7) - si esprime su tutti gli aspetti della vita associativa locale anche in termini di proposte da far veicolare alle strutture regionali.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente oppure su richiesta formale di almeno 2/5 dei Soci Ordinari, Aggregati e Onorari.

L'Assemblea è valida se presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei Soci Ordinari Aggregati e Onorari regolarmente iscritti oppure, in seconda convocazione almeno ¼ degli stessi.

Il Socio Ordinario e il Socio Aggregato, in regola col pagamento delle quote, e il Socio Onorario hanno diritto a un voto se presente di persona. Chiunque, presente di persona e delegato da altro Socio della stessa Sezione in regola col pagamento delle quote, ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi e riguardano gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

I verbali delle Assemblee debbono essere inviati tempestivamente al Consiglio Regionale per una ratifica delle delibere.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; quella per l'elezione del Presidente dell'Assemblea è presieduta da un Socio con diritto di voto eletto dalla stessa Assemblea.

Art. 14 – Presidente di Sezione

Il Presidente è eletto dai Soci della Sezione e svolge le seguenti attività:

- a) attua le iniziative per lo sviluppo dei Soci;
- b) attua le iniziative per l'adesione di Volontari alle attività dell'Associazione;
- c) mantiene i contatti con i Soci della Sezione ed informarli circa le finalità e i programmi dell'Associazione;

- d) riceve le adesioni e mantiene aggiornato l'elenco dei Soci nonché verifica la posizione nei versamenti delle quote e procede ad un loro sollecito;
- e) definisce, sulla base delle indicazioni dell'Assemblea e di concerto con il Consiglio Direttivo Regionale, il programma annuale di attività della Sezione e assicura la realizzazione;
- f) propone al Consiglio Direttivo Regionale l'erogazione di sussidio o di altro tipo di intervento nei riguardi dei Soci che si trovano in situazioni di particolare disagio;
- g) trasmette al Consiglio Regionale la relazione annuale delle attività;
- h) appronta e trasmette tempestivamente al Consiglio Regionale la documentazione relativa alle spese sostenute sia per le attività svolte e sia per l'ordinaria gestione della Sezione;
- i) propone la nomina di un Socio Ordinario a Socio Onorario trasmettendola al Consiglio Direttivo Regionale per la relativa delibera, secondo i criteri e le modalità fissati.

F – REGIONE

È l'organismo di riferimento per la programmazione, la realizzazione e la gestione delle attività connesse alla vita associativa.

Art. 15 - Attività

La Regione coordina il funzionamento delle Sezioni, assicura le comunicazioni dirette con i Soci per le iniziative a valenza regionale, organizza e presidia servizi, attività ed eventi a livello regionale, predispone la programmazione e assicura la consuntivazione delle componenti economiche, cura i rapporti inter associativi con altre Organizzazioni, Istituzioni ed Enti nel territorio di riferimento.

Quanto sopra, tenendo conto delle indicazioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

All'interno della Regione è prevista, l'istituzione di Aree Funzionali in coerenza con l'analoga organizzazione della Presidenza Nazionale per le specifiche attività.

Per Area Funzionale si intende un insieme di attività/processi a supporto del Consiglio Direttivo Regionale e del Presidente per la definizione, per quanto di competenza, delle politiche e degli indirizzi operativi ed economici che caratterizzano la vita associativa a livello regionale da presidiare in raccordo con l'area Funzionale di riferimento della Presidenza Nazionale.

La copertura di dette aree sarà assicurata, di norma, da Consiglieri con specifica delega del Presidente di Regione.

Potrà inoltre essere costituito a supporto del Presidente Regionale un Comitato di Presidenza Regionale composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Segretario Regionale, dal Vicesegretario Regionale, dai responsabili delle Aree Funzionali Regionali e da due o più Consiglieri Regionali.

Art. 16 - Consiglio Direttivo Regionale

E' l'Organo Collegiale di riferimento che garantisce il governo (politiche, programmi, gestione e controllo) dell'Associazione a livello regionale e gode di autonomia decisionale, amministrativa e finanziaria nel rispetto degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Regionale ha sede, di norma, nel capoluogo di Regione, ed è composto dal Presidente Regionale, da uno o due Vicepresidenti Regionali, dal Segretario Regionale, dal Vicesegretario Regionale, dai Presidenti delle Sezioni (art. 14), dai Revisori dei Conti, dai Responsabili delle Aree Funzionali e dai Consiglieri Regionali eletti tra i Soci in numero non inferiore a tre e non superiore a quello delle Sezioni ad eccezione delle Regioni con Sezioni pluriprovinciali che potranno avere un Consigliere per Provincia e delle Province autonome di Bolzano e Trento nelle quali i Consiglieri potranno essere due per Provincia. Il Segretario Regionale, il Vicesegretario Regionale, i Revisori dei Conti e i Responsabili delle Aree Funzionali, se diversi dai Consiglieri Regionali, nonché gli eventuali Presidenti Onorari, partecipano al Consiglio Direttivo Regionale senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce almeno due volte all'anno e tutte le volte che il Presidente Regionale riterrà di convocarlo o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale sono valide con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto. Di ogni riunione viene redatto dal Segretario, o in sua assenza, da chi ne fa le veci, il verbale, firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario e conservato in apposito archivio.

Il Consiglio Direttivo Regionale elegge – su proposta del Presidente Regionale - il Segretario Regionale, il Vicesegretario Regionale e uno o due Vicepresidenti.

Il Consiglio Direttivo Regionale:

- a) definisce le linee politiche e programmatiche del territorio di competenza sotto tutti gli aspetti della vita associativa armonizzando le proprie attività con le indicazioni strategiche e operative fornite dal Consiglio Direttivo Nazionale e dalla Presidenza Nazionale;
- b) stabilisce, di concerto con la Presidenza Nazionale, l'istituzione delle Sezioni e/o l'accorpamento delle stesse e ne presidia il funzionamento;
- c) garantisce la predisposizione del programma di attività regionale ed approva i programmi delle singole Sezioni, tenuto conto delle direttive nazionali e nel rispetto delle risorse economiche;
- d) garantisce la predisposizione del Programma annuale delle risorse economiche ed approva la relazione del Presidente e il rendiconto annuale delle entrate e delle uscite;
- e) amministra e destina i fondi disponibili, secondo i criteri di riferimento indicati dal Consiglio Direttivo Nazionale per l'attuazione delle iniziative sociali;
- f) gestisce nell'ambito del territorio di competenza i rapporti di collaborazione con le Aziende di riferimento e con Organismi, Istituzioni ed Enti vari che svolgano attività sociali e/o manifestazioni di interesse dei soci;
- g) adotta provvedimenti disciplinari a carico dei Soci;
- h) nomina, per le pubblicazioni regionali di competenza, un Direttore Responsabile.

Art. 17 – Presidente Regionale

Rappresenta il riferimento regionale in termini programmatici, operativi e di rappresentanza associativa e istituzionale. **Il Presidente Regionale è eletto dal Consiglio Direttivo Regionale tra i Consiglieri Soci Ordinari eletti della Regione con le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale.**

La carica di Presidente Regionale è incompatibile con quelle delle altre cariche sociali fatta eccezione per quella di Vicepresidente Nazionale.

Il Presidente Regionale:

- a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale;
- b) propone al Consiglio Direttivo Regionale la nomina del Segretario Regionale e del Vicesegretario Regionale;
- c) attua le decisioni del Consiglio Direttivo Regionale, avvalendosi della collaborazione del Segretario Regionale e dei responsabili delle Aree Funzionali/componenti del Comitato di Presidenza, se costituito, garantendo e coordinando le attività regionali;
- d) rappresenta l'Associazione a livello regionale sia verso le Aziende di riferimento sia verso le istituzioni locali e associazioni similari con cui sviluppa collaborazioni;
- e) apre conti correnti (bancari, postali, ecc.) intestati "ALATEL seguito dal nome della Regione di competenza (come da elenco nel Regolamento Elettorale) e compie operazioni connesse per la gestione finanziaria del fondo comune (art.36); anche con delega per operazioni bancarie al Segretario Regionale e/o socio di fiducia;
- f) È responsabile, per la Regione di competenza, del rispetto delle normative di legge in tema di adempimenti fiscali/legali/amministrativi.

Art. 18 – Vicepresidente/i Regionale/i

I Vicepresidenti Regionali affiancano il Presidente nei suoi compiti e, il più anziano, lo sostituisce in caso di impedimento.

Art. 19 – Segretario Regionale

Il Segretario Regionale:

- a) assiste il Presidente nello svolgimento delle funzioni connesse all'attività del Consiglio Direttivo Regionale;
- b) mantiene costanti rapporti con i Presidenti di Sezione per la gestione contabile dell'attività delle Sezioni anche con riferimento ai fondi in loro dotazione;
- c) coordina, in raccordo con le altre Aree e le Sezioni, il processo di pianificazione e programmazione;
- d) redige il rendiconto annuale corredandolo con la sintesi delle attività da sottoporre al Consiglio Direttivo Regionale per l'approvazione;
- e) cura l'amministrazione dei fondi e dei flussi finanziari e redige i report sulle attività svolte e sulle entrate e uscite;
- g) aggiorna l'inventario delle dotazioni di proprietà dell'Associazione e di quelle in comodato d'uso gratuito.

Le cariche di Segretario Regionale e Vicesegretario Regionale sono incompatibili con quelle di Presidente di Sezione.

Art. 20 – Vicesegretario Regionale

Assiste il Segretario nell'espletamento dei suoi compiti.

Art. 21 – Revisori dei Conti

La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica prevista dallo Statuto.

I Revisori dei Conti vengono eletti dai Soci della Regione in numero di due ed un supplente.

I Revisori:

- a) controllano il rispetto delle norme che disciplinano la gestione finanziaria ed economica della Regione, con particolare riguardo alle disposizioni statutarie;
- b) accertano la regolare tenuta della contabilità e verifica la corretta redazione del rendiconto consuntivo annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo Regionale per l'approvazione verificando a campione la documentazione a supporto delle scritture contabili e quelle relative sia ai pagamenti da parte dei Soci all'Associazione sia ai pagamenti effettuati dall'Associazione, con relativi giustificativi;
- c) verificano le modalità di acquisto e le spese correnti di gestione in armonia alle finalità statutarie;
- d) redigono specifici verbali per ogni attività di verifica;
- e) controllano la correttezza delle eventuali polizze assicurative per la tutela dei Soci.

I Revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale.

G - PRESIDENZA NAZIONALE

È la struttura che garantisce il perseguimento delle finalità associative e degli assunti statutari (art.2) nonché un equilibrato sviluppo dell'attività associativa in una logica di unitarietà ed integrazione.

Art. 22 - Consiglio Direttivo Nazionale

Garantisce, nel rispetto delle finalità dell'Associazione, il governo delle attività associative, la definizione e il raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi.

È composto dal Presidente Nazionale, che lo presiede, e dai Presidenti Regionali. Al Consiglio partecipano inoltre, con diritto di voto, il Segretario Generale ed i Responsabili delle Aree Funzionali. Senza diritto di voto partecipano il Vicesegretario Generale ed il Collegio dei Revisori dei Conti e possono partecipare i rappresentanti delle Aziende di riferimento e l'eventuale Presidente Nazionale Onorario.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno due volte all'anno su iniziativa del Presidente Nazionale; può riunirsi, inoltre, su richiesta di almeno cinque Presidenti Regionali. Si prevede la possibilità di tenere il Consiglio con modalità virtuali.

In caso di impedimento il Presidente Nazionale può, con apposita delega, farsi rappresentare da uno dei due Vicepresidenti o da altro membro del Consiglio Direttivo Nazionale. Le sedute sono valide con la presenza di almeno i due terzi dei Presidenti Regionali o delegati.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, anche con conferimento a eventuali Comitati e gruppi di lavoro

- a) **nomina, d'intesa con le Aziende di riferimento, il Presidente Nazionale;**
- b) nomina - tra i Soci e su designazione del Presidente Nazionale: il Segretario Generale, il Vicesegretario Generale i Responsabili della Aree Funzionali, un eventuale Presidente Nazionale Onorario, nonché procede, su proposta dei rispettivi Consigli Direttivi Regionali (art.16), alla nomina di eventuali Presidenti Regionali Onorari, la cui nomina ha durata triennale coincidente con la validità delle cariche sociali e con possibilità di rinnovo;
- c) individua, tra i Soci, i nominativi dei Revisori dei Conti e dei membri del Collegio dei Probiviri e li propone per la successiva nomina da parte dell'Assemblea Nazionale;
- d) approva e propone all'Assemblea Nazionale gli indirizzi strategici ed operativi dell'Associazione;
- e) indica i criteri che i Consigli Direttivi Regionali devono seguire nella formulazione dei programmi annuali di attività; esamina ed approva i Programmi ed i rendiconti annuali dei Consigli Direttivi Regionali; assicura la predisposizione a livello nazionale del Programma annuale preventivo e del rendiconto annuale entrate e uscite, da portare all'Assemblea Nazionale;
- f) approva le norme per la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
- g) assicura la predisposizione di aggiornamenti o modifiche allo Statuto da portare all'Assemblea Nazionale;
- h) delibera l'entità e la composizione delle quote annuali dei Soci, la quota da destinare alla Presidenza Nazionale e valutare la possibilità di altre entrate;
- i) propone all'Assemblea Nazionale l'adesione di Alatel ad altri Enti o Associazioni con finalità di valorizzazione e di tutela dei Soci;
- j) delibera sulla convocazione dell'Assemblea Nazionale cui propone, all'occorrenza, la prorogatio delle cariche sociali per un periodo non superiore ad un anno;
- k) propone all'approvazione dell'Assemblea Nazionale il Regolamento Elettorale degli Organi Sociali ed approva il Regolamento per il Funzionamento operativo dell'Associazione.

Art.23 Comitato di Presidenza Nazionale

Garantisce supporto al Presidente Nazionale nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali ed associativi ed il coordinamento funzionale delle attività sociali per il raggiungimento degli obiettivi complessivi dell'Associazione.

Il Comitato è composto dal Presidente Nazionale, dai Vicepresidenti Nazionali, dal Segretario Generale e dai Responsabili delle Aree Funzionali della Presidenza Nazionale.

Il Comitato:

- a) predispone, sulla base delle indicazioni del Presidente Nazionale, del Consiglio Direttivo Nazionale e delle analisi di contesto, le linee programmatiche ed operative (di breve e medio termine) da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) predispone analisi e documentazione dell'attività associativa nel suo complesso per il Presidente Nazionale e gli organi collegiali;
- c) assicura la redazione del Programma preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale e individua le opportunità di incremento degli introiti nel rispetto delle norme giuridiche e fiscali che regolano l'Associazione;
- d) assicura la verifica del posizionamento strategico di ALATEL nel contesto del mondo associativo sulla base degli indirizzi ricevuti dall'Assemblea Nazionale e dal Consiglio Direttivo Nazionale anche con deleghe per aspetti specifici;
- e) promuove e coordina iniziative a carattere nazionale e, quando necessario, interregionale;
- f) partecipa alla redazione delle proposte di adeguamento statutario da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale per modifiche e/o integrazioni delle norme;

g) collabora alla redazione del Regolamento Elettorale e del Regolamento per il Funzionamento operativo dell'Associazione.

Art. 24- Presidente Nazionale

Garantisce il perseguimento delle finalità associative e degli assunti statutari nonché un equilibrato sviluppo dell'attività associativa in una logica di unitarietà ed integrazione.

Il Presidente Nazionale è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale d'intesa con le Aziende di riferimento.

In coerenza con quanto esposto nell'art. 2, il Presidente Nazionale:

- a) garantisce la rappresentanza legale ed istituzionale dell'Associazione a livello nazionale;
- b) garantisce il corretto funzionamento degli Organismi Collegiali dell'Associazione, supportato dal Segretario Generale; in tal senso, convoca le riunioni delle Assemblee Nazionali, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato di Presidenza Nazionale;
- c) garantisce, attraverso le strutture della Presidenza Nazionale, e nel rispetto delle competenze organizzative previste dallo Statuto, il coordinamento funzionale delle attività, in attuazione delle decisioni assunte dalle Assemblee e dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) garantisce i rapporti con le Aziende di riferimento anche con deleghe, per aspetti specifici;
- e) propone al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina dei Vicepresidenti Nazionali, del Segretario Generale, del Vicesegretario Generale, dei Responsabili delle Aree Funzionali e, all'Assemblea Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- f) apre conti correnti (bancari, postali ecc.) intestati ad "ALATEL Presidenza Nazionale" e compie operazioni connesse alla gestione finanziaria del fondo comune (art. 36) anche con deleghe per operazioni bancarie al Segretario Generale e/o a socio di fiducia.

La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con tutte le altre cariche dell'Associazione.

Art. 25 – Vicepresidente Vicario

Affianca il Presidente nei suoi compiti e il più anziano con la qualifica di Vicario lo sostituisce in caso di impedimenti. Inoltre, su delega del Presidente Nazionale

- Supporta il Presidente Nazionale nella funzione di rappresentanza; funzione di vicariato,
- È punto di riferimento per Statuto e per il Regolamento Elettorale.

Art. 26 – Vicepresidente

Affianca il Presidente nei suoi compiti e su delega del Presidente Nazionale:

- Supporta il Presidente Nazionale nella funzione di rappresentanza,
- È punto di riferimento per politiche per l'anziano, in particolare per gli aspetti sanitari e per la solidarietà interna.

Art. 27 - Segretario Generale

Il Segretario Generale dell'Associazione, in sintesi:

- a) garantisce la gestione ordinata delle attività degli organi collegiali previsti dallo Statuto, la correttezza formale e sostanziale degli adempimenti giuridicamente e fiscalmente previsti per l'Associazione;
- b) assicura la predisposizione di norme per la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
- c) garantisce il presidio del processo di pianificazione e programmazione operativa ed economica complessiva dell'Associazione coordinando in tal senso le Aree Funzionali della Presidenza Nazionale e le strutture regionali;
- d) supporta il Presidente Nazionale nel rapporto generale verso le Aziende di riferimento e in eventi istituzionali;

- e) assicura, per gli aspetti non riconducibili alle Aree Funzionali, il raccordo trasversale tra le strutture, per una efficace integrazione delle azioni dell'Associazione;
- f) gestisce l'amministrazione finanziaria e la gestione contabile dell'Associazione a livello di Presidenza Nazionale e compie, su delega del Presidente, operazioni connesse alla gestione finanziaria del patrimonio dell'Associazione;
- g) cura le pratiche assicurative Responsabilità Civile e infortuni dei Volontari Regionali e Nazionali che operano nelle strutture Alatel Centrali e territoriali;
- h) garantisce gli acquisti di prodotti e prestazioni per la Presidenza Nazionale e la gestione della logistica per il funzionamento dell'Associazione;

Il Segretario Generale partecipa, con diritto di voto, al Consiglio Direttivo Nazionale e, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Nazionale.

Art. 28 - Vicesegretario Generale

Il Vicesegretario Generale dell'Associazione:

- a) assiste il Segretario Generale nello svolgimento delle funzioni connesse all'attività di Segreteria e nei compiti amministrativi e contabili mettendo a disposizione del Segretario Generale la documentazione necessaria;
- b) redige il rendiconto annuale delle entrate e delle uscite della Presidenza Nazionale e dei Consigli Regionali nonché il preventivo della Presidenza Nazionale;
- c) coordina le attività di segreteria della sede centrale e affianca il Segretario Generale nei rapporti con i Segretari Regionali mettendo a disposizione la documentazione di volta in volta richiesta;
- d) partecipa, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato di Presidenza Nazionale e redige i verbali delle riunioni da sottoporre al Segretario Generale.

Art. 29 – Aree Funzionali

Nell'ambito della Presidenza Nazionale vengono istituite alcune Aree Funzionali, intendendosi con ciò un insieme di attività/processi di uguali caratteristiche.

Le responsabilità generali delle Aree consistono in:

- Sviluppare attività di carattere progettuale;
- Relazionarsi e supportare le corrispondenti strutture territoriali nello svolgimento delle loro attività e assicurare l'implementazione di quelle nazionali;
- Relazionarsi con le competenti funzioni delle Aziende di riferimento.

Le principali responsabilità specialistiche consistono in:

- Sviluppare il perimetro di riferimento dei soci;
- Assicurare l'ampliamento e l'innovazione dell'offerta dell'Associazione (Carta dei Servizi);
- Assicurare la disponibilità delle tecnologie informatiche più idonee per la gestione delle attività;
- Assicurare un'efficace ed efficiente attività di comunicazione a supporto dell'Associazione.

I Responsabili delle Aree Funzionali partecipano, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e, come uditori, dell'Assemblea Nazionale dei soci.

L'articolazione della struttura funzionale e il dettaglio delle responsabilità delegate sono riportate nel Regolamento di Funzionamento operativo.

Art. 30 - Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, proposto dal Presidente Nazionale e nominato dall'Assemblea, è composto di cinque membri, dei quali tre effettivi; in occasione della prima riunione il Collegio nomina il Presidente.

Il Collegio:

- vigila sull'osservanza dello Statuto e sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione, sia a livello territoriale che centrale, anche con visite locali;
- accerta la tenuta della contabilità;
- esamina e controlla il rendiconto annuale generale Alatel redigendo apposita relazione da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale per la successiva ratifica da parte dell'Assemblea (art. 32);
- partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale (con la presenza obbligatoria di almeno un membro), senza diritto di voto.

La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi carica prevista dallo Statuto.

I Revisori dei Conti rispondono del loro operato al Consiglio Direttivo Nazionale e all'Assemblea Nazionale.

Art. 31- Proviviri

Il Collegio dei Proviviri, proposto dal Presidente Nazionale, e nominato dall'Assemblea è composto da 4 membri di cui 3 effettivi; in occasione della prima riunione il Collegio nomina il Presidente;

Ha i seguenti compiti:

- a) regolare i conflitti di competenza e le controversie che eventualmente insorgessero tra gli organismi di cui agli artt. 10 e 11);
- b) decidere sui ricorsi dei Soci a seguito dei provvedimenti disciplinari comminati loro dai Consigli Direttivi Regionali (art. 16);

Le decisioni del Collegio dei Proviviri devono essere espresse entro 30 giorni dalla ricezione degli atti di cui sopra e sono inappellabili.

H - ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 32 – Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dai Presidenti Regionali, dai Consiglieri Regionali e dai Presidenti di Sezione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente Nazionale e può essere ordinaria e straordinaria.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono convocate almeno 15 giorni prima con comunicazione scritta, in forma anche telematica, con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, e il luogo della prima e della seconda convocazione.

E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica allo Statuto, per la fusione e per lo scioglimento dell'Associazione: le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei voti e, per la loro validità, è necessaria la presenza, in prima convocazione, personalmente o per delega, di almeno due terzi degli aventi diritto; non è consentita la presentazione più di due deleghe; in seconda convocazione, da tenere il giorno successivo e non oltre 10 giorni dalla prima convocazione, occorre almeno la metà degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza, anche con delega, della metà più uno degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

All'apertura dell'Assemblea viene nominato, dai partecipanti con diritto di voto, il Presidente che ha il compito di accertare la regolare convocazione dell'Assemblea, il quorum costitutivo dei presenti e di nominare il Segretario che redige il verbale della riunione.

Partecipano all'Assemblea il Presidente Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale e il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea ordinaria:

- ratifica il Consiglio Direttivo Nazionale;
- nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- nomina il Collegio de Probiviri;
- approva gli indirizzi strategici ed operativi dell'Associazione;
- approva l'eventuale prorogatio delle cariche sociali;
- approva il Rendiconto consuntivo annuale ed il Programma preventivo dell'anno;
- approva il Regolamento Elettorale.

Le deliberazioni delle Assemblee vengono verbalizzate e firmate dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e trascritte in raccolte a disposizione dei Soci e di terzi interessati, presso la Segreteria Generale.

Il Regolamento Elettorale disciplina, tra l'altro, la partecipazione dei Soci all'Assemblea Nazionale secondo criteri di giusta rappresentanza territoriale rapportata alla consistenza dei Soci e delle Sezioni in ciascuna Regione. La partecipazione può essere di persona o in video.

Art. 33 - Durata e scioglimento dell'Associazione

La durata di ALATEL è a tempo indeterminato.

Lo scioglimento può essere deliberato dall'Assemblea Nazionale straordinaria ai sensi dell'art. 32.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale sarà devoluto ad Associazioni o Enti con analoghe finalità, secondo delibera assembleare.

I - NORME GENERALI

Art. 34 - Cariche

Le cariche sociali vengono rinnovate ogni tre anni con possibilità di rielezione e possono, per giustificati motivi, essere prorogate di un anno da parte dell'Assemblea Nazionale.

Qualora un titolare di carica non sia più disponibile, si provvede alla sua sostituzione:

- a) su designazione del Presidente Nazionale nei casi previsti dallo Statuto;
- b) mediante la nomina del primo dei non eletti per i membri dei rispettivi Consigli Direttivi Regionali e per i Presidenti di Sezione; in assenza di non eletti:
 - mediante cooptazione da parte del Presidente Regionale, di un Presidente o Revisore dei Conti di un Socio o di un Presidente di un'altra Sezione;
 - mediante cooptazione da parte del Presidente Nazionale per il venir meno del Presidente Regionale.

Per tutte le cariche dell'Associazione non sono previsti emolumenti, ma solo rimborsi di spesa nei casi autorizzati dalle rispettive Presidenze.

Art. 35 - Validità delibere

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed entro 6 mesi dal suddetto termine il Rendiconto annuale dell'Associazione deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria.

In tutti gli Organi dell'Associazione le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di

parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni dei vari Organi dell'Associazione potranno essere svolte in modalità telematica.

Art. 36 – Fondo Comune

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- a) le quote associative;
- b) i contributi e le liberalità erogati dalle Aziende di riferimento;
- c) gli interessi netti accreditati degli Istituti di Credito presso i quali vengono tenuti uno o più conti correnti;
- d) i contributi volontari dei Soci;
- e) i contributi, le liberalità, i lasciti e le donazioni dei soci e di terzi in genere;

Tutte le anzidette entrate costituiscono il patrimonio comune dell'Associazione con criteri di solidarietà nazionale, unitamente ai beni che sono o diverranno proprietà della stessa.

Art. 37 – Volontari

L'Associazione si avvale di Volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscriverne in un apposito registro i Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Per i volontari non sono previsti emolumenti ma solo rimborsi di spesa nei casi autorizzati dalle rispettive Presidenze.

Art. 38 - Regolamento Elettorale e Regolamento di Funzionamento dell'Associazione

L'Associazione è dotata di uno strumento, il **Regolamento Elettorale**, che disciplina l'elezione degli Organi Sociali, approvato dall'Assemblea ordinaria, nonché di un **Regolamento di Funzionamento**, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Entrambi i documenti sono depositati presso il Segretario Generale che ne garantisce l'applicazione e, quando necessario, congiuntamente alle componenti sociali interessate, l'aggiornamento; le modifiche di alto impatto operativo, per quanto concerne il Regolamento Elettorale, vanno sottoposte nuovamente all'Assemblea ordinaria.

Art. 39 - Norma transitoria

Il presente Statuto, per quanto concerne il rinnovo delle cariche sociali e degli Organi di garanzia, entrerà in vigore – coerentemente con quanto deliberato in sede assembleare – alla naturale scadenza dell'attuale consiliatura.

Roma 9 dicembre 2025